

N. 4.4

ORDINE ESECUTIVO

**Proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a causa della carenza di personale sanitario nello Stato di New York**

**PREMESSO CHE**, attualmente sussistono carenze di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie e si prevede che continueranno;

**E CHE**, si prevede che la grave carenza di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie continuerà influenzando sulla capacità di fornire cure essenziali e servire adeguatamente popolazioni vulnerabili;

**E CHE**, c'è un bisogno immediato e critico di integrare il personale per assicurare che le strutture sanitarie possano fornire assistenza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, Io, Kathy Hochul, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell'Articolo 2-B della Legge esecutiva, con il presente atto prorogo fino al 30 gennaio 2022 lo stato di emergenza proclamato con l'Ordine esecutivo 4, riconfermato con l'Ordine esecutivo 4.3, e tutti i termini, le condizioni e le sospensioni previsti dagli Ordini esecutivi 4, 4.1, 4.2 e 4.3.

**INOLTRE**, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, dei singoli enti durante le calamità che colpiscono lo Stato, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari o la fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle calamità, con il presente atto - stante la carenza di personale provocata dall'emergenza sanitaria del Covid-19 - sospendo o modifico temporaneamente le seguenti disposizioni a partire dalla data del presente Ordine esecutivo fino al 30 gennaio 2022:

- Sottodivisione 3 della Sezione 2895-b della Legge sulla salute pubblica (Public Health Law), a condizione che l'impossibilità da parte di una casa di cura di coprire la media giornaliera di ore del personale non sia considerata violazione ai sensi di detta legge;
- Sottodivisione 1 della Sezione 2828 della Legge sulla salute pubblica, a condizione che l'impossibilità da parte di una struttura sanitaria residenziale di utilizzare almeno il 70% delle entrate per l'assistenza diretta ai residenti, e il 40% delle entrate per il personale addetto ai residenti, non sia considerata violazione di detta legge.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal Sigillo

privato dello Stato nella Città di Albany

addì trentuno dicembre dell'anno

duemilaventuno.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria della Governatrice